



UNIONE SINDACALE ITALIANA

USI-CIT

Segreteria Nazionale



Via Del Tirassegno 7, 41122 Modena

e-mail: segreteria.nazionale@usi-cit.org

<http://www.usi-cit.org>

NORME TECNICHE

SCIOPERO Nazionale Ferroviario di 24h, per dipendenti di imprese che svolgono attività ferroviaria merci e viaggiatori: intera giornata / circolazione treni dalle ore 21.00 di venerdì 07.03.2025 alle 21.00 di sabato 08.03.2025

Tutti i dipendenti appartenenti alle imprese ferroviarie in indirizzo delle dichiarazioni e rientranti nelle norme valutate idonee con Delibera n.45-9.1 del 3 febbraio 2000, integrata dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei dalle Delibere n.101 del 13.09.2001 e n.149 del 29.11.2001, partecipano allo sciopero con le modalità che seguono.

1.1 Uffici - Impianti Fissi (ovvero lavorazione in prestazione unica giornaliera) si astengono per l'intera prestazione lavorativa del 08.03.2025

PER MEMORIA ad eccezione dell'eventuale

- Manutenzioni e Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV) con lavorazioni a prestazione unica giornaliera.

1.2 Turnisti di lavorazioni senza vincolo strumentale alla circolazione dei treni si astengono per l'intero turno lavorativo inerente la data del 08.03.2025 (anche turno notte a cavallo con inizio ancora nel 07.03.2025 – escluso notte a cavallo 08-09.03.2025)

- Manutenzione Infrastrutture: Nuclei Manutentivi, IE, LAV, Zone, esclusi reperibili per i quali valgono le norme previste dal successivo punto 2.5;
- Turnisti che erogano prestazioni non indispensabili alla circolazione treni (es. Biglietterie, Protezione aziendale/FS Security, Controllori Viaggianti);
- Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV) se lavorazioni a turni;
- Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc, se lavorazioni in ambito di scali o officine di manutenzione che non immettono treni alla circolazione.

1.3 Gli addetti alla circolazione e turnisti di lavorazioni con vincolo strumentale alla circolazione treni si astengono dalle ore 21.00 del 07.03.2025 alle ore 21.00 del 08.03.2025:

- Personale delle stazioni, della circolazione e manovra degli enti (DM, DC/DCO/DU, Deviatori, appositi incaricati, etc.);
- Personale di Bordo, Personale di Macchina, Tecnici Polifunzionali Treno;
- Capi Deposito, Capi Personale Viaggiante;
- Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc. se in lavorazione di esercizio o comunque in ambito di impianti di manutenzione che immettono treni alla circolazione;
- Uffici Informazione e Call Center, Uffici Assistenza e Accoglienza;
- Officine di immissione treni alla circolazione (IMC, DL) e reperibili.
- Turnisti in genere che erogano prestazioni indispensabili alla circolazione treni. Le norme per il personale addetto alla circolazione treni "comandato" ai servizi minimi sono specificate nel successivo punto 2.3.

2 NORME GENERALI

L'adesione alla protesta è costituita dall'assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito. Non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero – par.2.3) o facoltà, laddove altrimenti l'adesione non si evincerebbe (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o fine turno nell'ora di cuscinetto). È vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

2.1. Treni garantiti (servizi minimi)

Sono garantiti da origine a destino i treni a Lunga Percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali

ufficiali se frutto di accordo di settore (es. nell'apposito quadro dell'Orario Ufficiale FSI) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero: PER IL GRUPPO FSI VALE LA TABELLA A.

PER I TRENI DEL SERVIZIO REGIONALE VANNO GARANTITI I TRENI NELLE FASCE 6-9 E 18-21 come compaiono negli orari ufficiali.

Per il Trasporto Merci nelle aziende non-FSI sono da garantire i servizi minimi secondo l'art.10 della Regolamentazione Provvisoria: in assenza di lista convenuta di treni, rimane eventualmente a carico delle aziende dare conto, alla Commissione di Garanzia e ai soggetti proclamanti e prima dell'inizio dell'astensione, dei treni con tali requisiti programmati. In ogni caso i treni garantiti sono elencati nelle liste per numerazione ferroviaria. Anche eventuali manovre o garaggi vi devono comparire allo stesso modo. Non è ammesso anticipare la presentazione del personale dei treni per materiali vuoti/invii con altre numerazioni, giacché sarà cura delle aziende utilizzare personale non scioperante o programmazioni di giri materiale per le effettuazioni dei servizi minimi.

2.2. Treni in corso di viaggio

Oltre ai treni garantiti di cui al precedente punto 2.1 vanno garantiti tutti i treni di viaggiatori che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso. I treni che abbiano l'arrivo a destino successivamente ad un'ora dall'inizio dello sciopero e non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 2.1 saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata al ricovero del materiale e ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori, entro l'inizio dello sciopero. Più precisamente il personale comandato o in servizio ai treni viaggiatori si atterrà alle seguenti norme. L'orario di partenza prescritto è anteriore alle ore 20.00 (comprese) del 07.03.2025, il treno dovrà essere effettuato dal personale comandato osservando le seguenti indicazioni:

- Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto entro le 22.00 (comprese) sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto d'arrivo a destinazione finale è previsto oltre le ore 22.00 (qualora non sia stato in programmazione soppresso o limitato entro le ore 21.00, in virtù della facoltà delle Società, secondo le norme applicative della Legge 146/90), il personale mobile per evitare spiombature dei segnali manifesterà l'intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 21.00 emettendo M40 al Regolatore della Circolazione affinché il convoglio sia ricoverato prima dell'inizio dell'astensione in stazione dotata di binari di precedenza e dove gli eventuali viaggiatori possano trovare ausilio. Si utilizzerà allo scopo il seguente facsimile: *Si dà avviso al RC che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per il raggiungimento della stazione termine di corsa. Si chiede notifica della stazione dove il treno possa essere ricoverato prima dell'inizio dell'astensione.* In caso di impossibilità di invio notifica al RC si veda il punto 2.6.

L'orario di partenza prescritto è tra le ore 20.00 e 20.59 del 07.03.2025:

- Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto entro delle 22.00 (comprese) sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto di arrivo a destinazione finale è previsto oltre le 22.00 il treno non ha i requisiti per essere effettuato ed il personale, pur a lavoro fino all'inizio dell'astensione, non è tenuto all'effettuazione.

Eventuali ritardi di esercizio che comportassero un'alterazione sensibile degli orari potranno essere trattati specificamente con richiesta aziendale alle OOSS proclamanti, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti nelle garanzie di legge, fermo restando che oltre l'ora di "cuscinetto" il personale è in sciopero.

2.3. Personale comandato e sostituzioni (ai servizi minimi/essenziali/indispensabili):

I servizi minimi consistono nella circolazione di treni e nelle lavorazioni ad essa strumentali (circolazione, esercizio, assistenza ai viaggiatori, etc). Le aziende effettueranno i comandi su tali servizi in relazione ad accordi ed erogazioni minime di prestazioni indispensabili. I comandi vengono disposti dalle Società e comunicati con ordini completi, espliciti e individualmente diretti al personale interessato. Il personale comandato alla garanzia dei servizi minimi indispensabili dovrà essere inoltre inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti negli impianti sedi di lavoro con adeguato anticipo e con l'indicazione completa del turno assegnato.

I comandi per l'effettuazione dei servizi minimi devono essere completi del treno, dell'ora di inizio e termine prestazione, nonché delle eventuali modalità per recarsi fuori sede (a garantire un servizio essenziale) e/o per rientrare alla propria sede (dopo la garanzia del servizio essenziale). Nel turno comandato sono infatti da eseguire solo le lavorazioni inerenti le numerazioni dei treni elencati tra i servizi essenziali.

Le Società possono, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e hanno facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai

programmi di circolazione (comprensivi di limitazioni, soppressioni ed effettuazioni tardate/posticipate), nonché di sostituire il personale comandato. Al fine di limitare l'abuso del comando aziendale, salvo diversi accordi finalizzati a ridurre il numero del personale comandato (secondo quanto disposto all'art.2.2 della l.146/90 "disporre quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alla prestazione" etc.), il comando impartito dalle aziende deve riproporre il servizio previsto dal turno programmato.

Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale che sia comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione. Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti invece tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi e sarà considerato contemporaneamente in prestazione lavorativa resa (e per quella retribuito assieme alla presenza giornaliera) e scioperante ai fini dell'adesione.

Sarà cura aziendale predisporre orari e mezzi degli spostamenti di detto personale affinché rientri in sede dopo garanzia del servizio, oppure giunga alla località di inizio di garanzia del servizio, all'interno della prestazione di turno assegnata. Allo stesso modo sarà cura aziendale predisporre i mezzi e i tempi per il rientro in sede lavorativa (o nella località di fruizione dell'eventuale RFR) del personale che garantisce l'arrivo dei treni entro l'ora di cuscinetto autolimitando la propria astensione ai sensi del punto 2.2.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, dovrà essere sostituito prioritariamente con altro personale non scioperante, ove possibile. Allo scopo è possibile utilizzare il seguente facsimile: *Si dà avviso che il sottoscritto aderisce all'odierno sciopero e, comandato a turno che prevede treni xxxxxx garantiti, chiede la sostituzione con personale non scioperante; diversamente si atterrà ai servizi minimi di legge. Si chiede di sapere altresì orari e mezzi per recarsi/tornare alla/dalla garanzia di detti servizi.*

Solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.

Durante lo sciopero costituisce obbligo per le aziende l'impiego del minor numero possibile di dipendenti sui servizi essenziali per consentire l'esercizio del diritto agli altri (secondo il citato art.2.2 legge 146/90). Per non deprimere tale diritto, pertanto, una volta coperti i servizi minimi, le aziende libereranno il personale che intende aderire, mentre è illecita la pratica -tanto in programmazione che in gestione (in risposta alle notifiche di adesione)- di coprire treni non garantiti con personale non scioperante e al contempo comandare scioperanti sui treni garantiti. Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio durante la fascia di astensione, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa lavorazione nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa. Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente punto 2.1.

2.4. Consegna chiavi: I dipendenti che hanno in consegna chiavi, prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato secondo le procedure previste in ciascun impianto. In caso di mancanza dei referenti normalmente designati, saranno presi accordi specifici, purché non costituiscano dilazioni all'entrata in sciopero, o la consegna avverrà alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer, la consegna avverrà alla PS con notifica alla Società.

2.5. Turni di reperibilità

Tutti i turni di reperibilità dei settori della circolazione treni interessati allo sciopero sono sospesi dalle ore 21.00 del 07.03.2025 alle ore 21.00 del 08.03.2025 ovvero per l'intera prestazione afferente al giorno 08.03.2025 in relazione al tipo di lavorazione (si vedano par.1 e norme particolari). Per il settore della manutenzione (Nuclei manutentivi - IE - Lavori - TE - TLC) i turni sono sospesi durante lo sciopero. Solo in caso di assenza sugli impianti, durante lo sciopero, di un numero di lavoratori corrispondente alla composizione media delle attuali squadre di reperibilità, viene garantito l'intervento di reperibili al solo fine di ripristino della circolazione dei treni garantiti, provocato da guasto improvviso da cui possano derivare effetti sulla sicurezza della circolazione. Analogamente sono sospesi durante lo sciopero i turni del personale addetto ai carri soccorso, escluso il caso di chiamata per ripristino della circolazione treni garantiti.

2.6. Difficoltà nella trasmissione delle notifiche

Nei casi sempre più frequenti di difficoltà di trasmissione delle comunicazioni collazionate (es.M40 di richiesta sostituzione per adesione allo sciopero su comando di turno con servizi garantiti), gli agenti potranno inviare email alle strutture di gestione del personale, con il contenuto della notifica, intestandola con "a seguito mancata risposta per collazione, si invia messaggio", che lascia traccia dell'invio, e continuando a chiamare successivamente. Allo stesso modo nel caso di impossibilità di

invio di M40 al Regolatore della Circolazione per treno che non ha i requisiti per raggiungere la destinazione finale nei termini dell'ora di cuscinetto, si proceda ad invio M40 alla struttura gestionale o Sala Operativa, intestando "e per Vs tramite al RC".

2.7 Termine dello sciopero, ripresa della circolazione

Al fine del celere ripristino della regolarità della circolazione al termine dell'astensione (ore 21.00 del 08.03.2025), le aziende predisporranno opportune programmazioni (utilizzo disponibilità), lavorazioni con personale non scioperante, procedure di cessazione all'inizio dell'astensione e turni del materiale rotabile (soppressioni, limitazioni, sostituzioni, utilizzo scorte, ritardi programmati e pubblicizzati ed eventuali spostamenti di vuoti con personale non scioperante). In ogni caso non è ammesso anticipare l'orario di presentazione del personale scioperante a prima del termine dell'astensione, fuori dei casi al punto 2.1

3 NORME PARTICOLARI

3.1. STAZIONI, DC, DCO, DU, DM

Tali lavorazioni scioperano nella fascia tra le 21.00 del 07.03.2025 e le 21.00 del 08.03.2025. Prima di abbandonare il servizio, i Dirigenti Movimento dovranno notificare la disabilitazione dell'impianto con le procedure previste ex art. 25 comma 10 R.C.T. (rientrando lo sciopero nella casistica della disabilitazione accidentale); predisporre l'itinerario per il corretto tracciato e disporre l'impianto in regime di disabilitazione o di impresenziamento. I DM addetti alle cabine dei grandi impianti, prima di abbandonare il servizio, predisporranno gli itinerari di transito come previsto dalle norme dell'impianto, effettueranno la disabilitazione e dirameranno gli appositi fonogrammi nei modi regolamentari previsti. Non occorre il bloccaggio dei deviatori con fermascambi a morsa e distanziatori; per i posti aventi in consegna PL automatici, secondo le disposizioni di RFI, non occorre il bloccaggio di apertura. I DC, i DCO e i DU devono adoperarsi per ricevere tempestivamente i fonogrammi della linea e, prima di lasciare il servizio, devono scrivere le consegne come se ci fosse il subentrante.

3.2. P.L.

Gli addetti ai P.L. scioperano dalle 21.00 del 07.3.2025 alle 21.00 del 08.03.2025 e prima di lasciare il servizio, dopo il transito dell'ultimo treno, devono assolvere alla prescrizione di fare il fonogramma di "disabilitazione per sciopero" alle due stazioni limitrofe, ricevendone conferma da parte degli stessi con numero di protocollo. Ricevuto l' "inteso", all'ora fissata per l'inizio dello sciopero o, comunque, non oltre il transito dell'ultimo treno, abbandoneranno il posto di lavoro lasciando le sbarre aperte. I passaggi a livello con semibarriere automatiche, secondo le disposizioni RFI, non dovranno essere bloccati in apertura.

3.3 Personale dei Treni (equipaggi, PdM, PdB, TPT)

Per i treni in corso di viaggio alle ore 21.00 del 07.3.2025 valgono le norme previste al precedente punto 2.2, mentre per i treni garantiti si fa riferimento a quanto previsto al precedente punto 2.1 e alle relative modalità di comando di cui al punto 2.3. Al termine della protesta (ore 21.00 del 08.03.2025), gli agenti appartenenti al personale mobile, qualora il turno originariamente assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi nella propria sede lavorativa per completare la prestazione programmata. Nel caso di turno che inizia prima dello sciopero e continua oltre il termine (es. RFR o intacco su due turni), al momento della ripresa della circolazione il personale si presenterà di regola nel proprio impianto di appartenenza, oppure in alternativa, se impossibilitato al rientro, in località compatibile con la propria riutilizzazione. Nel caso di turni di zona (con inizio lavoro dei turni promiscuo, tra sede di impianto e sede di zona) si intende "per ripresentazione" la sede di inizio del turno indicata nel giorno dell'astensione. Nel caso di personale in trasferta, la sede di lavoro da considerare è quella correntemente assegnata nel periodo. La durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera per l'abbandono del servizio, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta. In tutti gli altri casi il personale si presenterà presso la propria sede lavorativa all'inizio della successiva prestazione di turno programmato. Il personale in posizione di disponibilità sarà utilizzabile dopo lo sciopero in seguito alla fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante. Gli agenti appartenenti al personale mobile sono esonerati dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero.

3.4 Riserva, Riserva Presenziata, Tradotte, Manovre e Traghettement.

Il personale in servizio ai servizi di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra e traghettement interromperà la propria prestazione lavorativa dalle ore 21.00 del 07.03.2025 fino alle ore 21.00 del 08.03.2025, salvo le eccezioni (di manovra e di traghettement) per cui esista un comando tramite l'emissione di M40 in relazione al punto 2.

3.5 Biglietterie

Il personale addetto ai servizi di vendita si asterrà dal lavoro per l'intera prestazione/turno del giorno 08.03.2025 comunque collocata nel nastro giornaliero. L'abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell'Impianto. L'attività commerciale non è compresa fra i servizi indispensabili pertanto il personale sciopera e non hanno luogo i comandi aziendali. Qualora in impianti privi di uffici/sportelli dedicati di informazione, accoglienza e assistenza tale attività sia quotidianamente svolta -con specifica dei turni e qualifiche- dagli sportelli di biglietteria e detto personale venga comandato ai servizi minimi di tale esclusiva attività (secondo il successivo par.3.6), esso ha facoltà di chiedere la sostituzione e in ogni caso si asterrà dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero.

3.5.1 Sale Lounge, Club esclusivi

Nonostante alcuni processi aziendali di spostamento di quote di lavoratori, in forza già dell'impiego promiscuo, dal profilo di bigliettazione a quello di assistenza, tuttavia le mansioni svolte nei turni sono distinte sotto i riguardi dell'applicazione della legge 146/90 e sgg. Le lavorazioni pur denominate di "assistenza" non rivolte all'universalità dei viaggiatori non possono essere ricomprese nei servizi minimi e non hanno di conseguenza luogo i comandi. Gli addetti alle sale riservate e i club di accesso selezionato pertanto scioperano con le caratteristiche del 3.5 anziché 3.6.

3.6 Informazioni, Assistenza e Accoglienza

I servizi minimi garantiti dal personale di Assistenza/Informazioni, come previsto dall'accordo del 23.11.1999 al punto 4.3.3, consistono nell'assicurare esclusivamente l'informazione e l'assistenza ai viaggiatori, pertanto sono escluse le attività residuali riguardanti altri servizi commerciali (vendita, cambi prenotazione, etc). Il personale addetto all'Informazione e all'Assistenza e Accoglienza della clientela si asterrà dal lavoro dalle ore 21.00 del 07.03.2025 alle ore 21.00 del 08.03.2025 eccezion fatta per quello comandato, che ha facoltà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione con personale non scioperante. Si fanno salvi accordi locali di breve posticipo dell'ora di inizio (entro 1h) -quando si concentra il maggior impatto sui viaggiatori- per un uguale posticipo nel rientro del secondo giorno.

3.7 Protezione Aziendale/attività di Security

L'attività di Protezione Aziendale e Security in genere, come le sorveglianze ai varchi e ai beni societari, non prevedono servizi essenziali da garantire in caso di sciopero. Non hanno pertanto luogo comandi aziendali ed il personale si astiene dal lavoro per l'intero turno/prestazione lavorativa afferente al giorno 08.03.2025 (compreso l'eventuale turno notte 07-08.03.2025 ed escluso quello 08-09.03.2025).

3.8 Manutenzione

3.8.1 Manutenzione Rotabili

Il personale addetto ad attività di Manutenzione Rotabili (compresi i locomotori) si astiene dal lavoro per l'intero turno/prestazione lavorativa del 08.03.2025 se impiegato in prestazione unica giornaliera o adibito a lavorazioni su turni non strumentali alla circolazione treni (es. OGR, OML, OMV) – anche nel turno notte a cavallo 07-08.03.2025, escluso quello a cavallo 08-09.03.2025). Qualora svolga lavorazione su turni strumentali alla circolazione treni (es. IMC, DL o comunque impianti di immissione treni all'immediata circolazione) sciopera secondo la fascia dalle ore 21.00 del 07.03.2025 alle ore 21.00 del 08.03.2025, salvo gli eventuali comandi previsti al par. 2.3. Il personale comandato può chiedere la sostituzione con personale non scioperante secondo il par.2.3. I comandi per fasce orarie sono incompleti se non contengono la specifica in dettaglio dei servizi da garantire (di cui al punto 2.1).

3.8.2 Manutenzione Infrastruttura

Il personale addetto ad attività di Manutenzione Infrastruttura svolge lavorazione non strumentale alla circolazione treni. Non vi sono comandi tranne per emergenze di sicurezza. Tale personale pertanto si astiene dal lavoro secondo la casistica 1.1-1.2, ossia per l'intera prestazione lavorativa del giorno 08.03.2025 (ivi compresa la prestazione del cantiere notturno del 07-08.03.2025 in quanto afferente alla prestazione del giorno 08.03.2025). Se la lavorazione del cantiere implicava l'interruzione della circolazione per il tempo di intervento, prima dello sciopero il personale predisporrà la propria specifica lavorazione in modo tale da non costituire intralcio alla riattivazione della circolazione. Se detto personale è inserito in turni di reperibilità, sciopera secondo le modalità previste al punto 2.5.

3.9 Presenziamento dei posti Pilota di Telecomando TE e D.O.T.E.

In quanto impattante sulla circolazione tale personale sciopera secondo la casistica 1.3, ovverosia dalle 21.00 del 07.03.2025 alle 21.00 del 08.03.2025. La designazione degli agenti da impegnare per il presenziamento avviene secondo il turno di servizio. Il numero degli agenti da designare per ciascun turno di presenziamento è fissato dagli accordi territoriali in tema di servizi minimi (ove

sottoscritti) o in due unità dovendo essere assicurati i soli interventi per motivi di sicurezza. Il personale comandato può chiedere la sostituzione con personale non scioperante secondo il par.2.3. Dovendo garantire solo la sicurezza, come dal vigente accordo sui servizi minimi, il personale presenziante ha unicamente l'obbligo di togliere tensione in caso di pericolo segnalato sia dalle apparecchiature di allarme e protezione che dal personale ferroviario o da terzi. Il presenziamento infatti è effettuato unicamente per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l'integrità degli impianti e, pertanto, le Società non potranno in essere iniziative, se non concordate preventivamente con i proclamanti, tese ad attuare interventi lavorativi durante il periodo dello sciopero. Non è ammesso l'accorpamento delle postazioni realizzando un taglio dei fabbisogni in essere.

3.10 Navi traghetto.

Sono garantiti i servizi minimi previsti dagli accordi in materia del 23.11.1999 succ. e, a tale scopo, le strutture sindacali territoriali interessate concorderanno con le Società le navi di comandata.

Messina

Lo sciopero per il personale navigante avrà durata dalle ore 21.00 del 07.03.2025 alle ore 21.00 del 08.03.2025 con le seguenti modalità:

- Il personale in servizio di primo, secondo e terzo turno, non espressamente comandato, che non si presenterà a bordo nave, sarà considerato scioperante;
- Alle navi dovrà essere garantito il rientro a Messina (sede di armamento) per l'avvicendamento degli equipaggi;
- Dopo tale rientro non saranno effettuate manovre di cambio approdo o di ormeggio in banchina, né altro tipo di operazioni commerciali o di servizio; • Sarà garantito lo sbarco del carico solo se imbarcato prima dell'inizio dello sciopero;
- Non potrà essere consentito il mantenimento del carico a bordo durante la protesta, poiché il personale di sicurezza nave non può garantire la sorveglianza del carico o il suo scarico in situazione di emergenza;
- Sarà garantita la sicurezza nave con il personale non scioperante e, solo in assenza di questo, con personale scioperante;
- Il nucleo di personale per la sicurezza nave concordato con l'Autorità Marittima è il seguente: I Com. te o Uff. Nav. - I nostromo o marinaio - 2 marinai - I Direttore di Macchina - I Uff.le di macchina - I motorista -1 elettricista;
- Il nucleo di personale per la sicurezza nave per i mezzi veloci è composto da: I Com.te - I Dir. Macch. - I marinaio - I motorista.

3.11 Manovra e Verifica.

Il personale partecipa all'astensione del 08.03.2025 in modo articolato come segue: - per l'intero turno/prestazione afferente al giorno 08.03.2025 (compreso l'eventuale turno notte 07-08.03.2025 ed escluso quello 08-09.03.2025) se impiegato presso parchi/impianti che non immettono treni alla circolazione – ricadente nei requisiti del punto 1.1 e 1.2

- dalle ore 21.00 del 07.03.2025 alle ore 21.00 del 08.03.2025 salvo gli eventuali comandi previsti al punto 2.3, qualora svolga lavorazione su turni con nesso di strumentalità alla circolazione treni (es. stazioni, o ambito IMC, DL o comunque impianti di immissione treni all'immediata circolazione) – ricadente nella descrizione del punto 1.3. Il personale comandato può chiedere la sostituzione con personale non scioperante secondo il par.2.3. I comandi per fasce orarie sono incompleti se non contengono la specifica in dettaglio dei servizi da garantire (di cui al punto 2.1 o emergenza per sicurezza).

3.12 Personale in formazione (es. scuole professionali), visite mediche, distacchi momentanei per inidoneità

Tale personale posizionato su nastri lavorativi a prestazione unica giornaliera, sciopera per l'intera giornata del 08.03.2025, secondo il punto 1.1. Il caso di visita medica (per memoria). Nel caso di distacco momentaneo il personale sciopera secondo la mansione svolta.

la segretaria nazionale (Eotilia Ratta)

